PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

APAC
Servizio Appalti
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, 21 GIUGNO 2016

Prot. n. S171/2016/328746/3.5/198-16

Oggetto: **GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LABORATORI PER L'INNOVAZIONE, SVILUPPO E RICERCA "POLO MECCATRONICA" - ROVERETO.**

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da alcuni concorrenti, preso atto della nota prot. n. 313159 dd. 13/06/2016 e della nota prot. n. 316180 dd. 14/06/2016 del Servizio Opere Civili dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche in riscontro alle stesse per quanto di competenza, si precisa quanto segue.

QUESITO 1:

Si richiede di confermare che, nel caso in cui l'impresa indichi quale progettista un soggetto straniero, non registrato al sistema AVCPASS, questi debba in fase di gara allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: si prega di fornire dettagli in merito. Si chiede inoltre di confermare che tale documentazione, redatta in lingua straniera, dovrà essere tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
Nell'attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA 1:

I progettisti indicati dal partecipante sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella busta contenete la documentazione amministrativa.
Si sottolinea quanto previsto dalla FAQ AVCpass N.14: "Ai soli fini della creazione del PassOE, il progettista indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di "Manadataria in RTI".
Ai sensi dei paragrafi 2.1 e 4.1.2 del bando di gara "Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000."
Di seguito si fornisce il recapito telefonico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici cui poter fare riferimento per ottenere eventuali chiarimenti circa il funzionamento del sistema AVCpass: 800896936.

QUESITO 2:

La Ns. impresa intende partecipare alla licitazione, in ATI con altra impresa in possesso delle categorie OS 28 e OS30.
Essendo noi in possesso della classifica IV BIS per la categoria OG1, possiamo fruire dell'istituto dell'Avvalimento da altra ditta dotata di categoria OG1 di IV, in modo da raggiungere pienamente la qualificazione alla categoria prevalente?

RISPOSTA 2:

Fermo restando che l'Amministrazione non fornisce consulenza in fase di pre-qualificazione, si precisa che l'istituto dell'avvalimento è disciplinato al paragrafo 4.7 del Bando di gara.
Si precisa inoltre che ai sensi del paragrafo 2.2.1.1 del Bando di gara "L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente, alla/e categoria/e scorporabile/i superiori al 15% e subappaltabili entro il 30% e alla categoria/e scorporabile/i subappaltabile per i relativi importi.
Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alla categoria/e scorporabile/i superiore/i al 15% e subappaltabile/i entro il 30% possono essere posseduti dall'Impresa in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall'impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, a pena di esclusione.
I requisiti relativi alla categoria/e scorporabile/i interamente subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto."

QUESITO 3:

"Riguardo la cauzione provvisoria, dato il possesso da parte della società, di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si chiede se è possibile ridurre di un ulteriore 20% l'importo della cauzione (oltre alla riduzione del 50% per possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001), come previsto dall'art. 16 della Legge 221/15 che, dalla sua entrata in vigore del 02/02/2016, ha così modificato il comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 (vedi parte in grassetto):
"7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee [della serie UNI CEI EN 45000 e - rinvio superato] della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS

14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 16, comma 1, legge n. 221 del 2015)"

RISPOSTA 3:

In conformità al Comunicato congiunto del 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:
Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016".
Si precisa pertanto che la disciplina del deposito cauzionale è quella prevista al paragrafo 4.2 del Bando di gara.

QUESITO 4:

In merito alla numerazione dell'elenco elaborati. Vista l'incoerenza tra la numerazione della relazione geologica e la nomenclatura degli impianti meccanici. Si chiede se sia possibile cambiare la numerazione predefinita in accordo alla normale predisposizione dell'amministrazione provinciale nel modo seguente:

310.0.00 Architettura
320.0.00 Strutture
330.0.00 Impianti
340.0.00 Geologia

RISPOSTA 4:

Va mantenuta la numerazione riportata nell'elaborato 3880-PR120-005_Elenco elaborati progetto definitivo.

QUESITO 5:

Lo scrivente nella definizione del progetto definitivo avrebbe individuato alcune possibili tipologie di attività ricadenti nel DPR 1/08/2011 n. 151 allegato I. Si chiede se tali attività debbano essere considerate nella progettazione definitiva e se le stesse siano già state individuate preliminarmente dall'amministrazione. In quest'ultimo caso si chiede di dichiarare il livello di rischio delle singole attività.

RISPOSTA 5:
L'individuazione delle eventuali attività ricadenti nel DPR 1/8/2011 n.151 allegato I deve essere espletata in fase di progettazione definitiva, in accordo con le soluzioni progettuali sviluppate dal concorrente.

QUESITO 6:
Si richiede se il vincolo dell'altezza utile dei vari piani è derogabile sui locali di servizio e corridoi al fine del contenimento della parte impiantistica e della relativa ispezionalità.

RISPOSTA 6:
Il requisito dell'altezza utile dei vari piani non è derogabile per nessuna tipologia di ambiente, quindi non è derogabile nemmeno per locali di servizio e corridoi.

QUESITO 7:

Con al presente si trova riscontro nella planimetria stato attuale di una linea tratteggiata di colore blu denominato confine di progettazione.
Tale linea non trova riscontro in nessun elaborato grafico. Si chiede se questa linea possa essere presa in considerazione come limite di progettazione.

RISPOSTA 7:

La perimetrazione dell'ambito di intervento da considerare è definita nella Tavola 3880_310_04 Stato attuale – Planimetria generale settore sud-est piano terra.

QUESITO 8:

Il "Capitolato Speciale d'Appalto" (cod. n. 3880-PT120-001) chiarisce all'art. 4 comma 7 che:
"I concorrenti potranno avvalersi, per la redazione del progetto definitivo, degli elaborati predisposti dalla stazione appaltante per il progetto preliminare; pertanto - ai fini di agevolare la redazione e predisposizione del progetto definitivo - il progetto preliminare viene messo a disposizione dei concorrenti, oltre che in formato pdf, anche in formato DWG".
In relazione al 2 files del preliminare messi a disposizione dei concorrenti, a seguito di specifica richiesta, in data 23.5.2016, si evidenzia che al file **"PROGETTO LAB ARCHITETTONICO_TAVOLE GARA.DWG"**, risultano ATTACCATI numerosi files con la tecnica del riferimento esterno al file principale (XREF).
Tuttavia nessuno dei files ATTACCATI al file principale è stato ad oggi trasmesso dalla Stazione Appaltante, con significativo pregiudizio per la tempistica di predisposizione dell'offerta.
Si veda sotto il dump della finestra "RIFERIMENTI ESTERNI" di AutoCad.
Non sono in particolare stati trasmessi ai concorrenti i files **FONDAMENTALI costituenti il rilievo dell'area oggetto di intervento**, che, secondo il "Capitolato Speciale d'Appalto" (cod. n. 3880-PT120-001) sono a disposizione degli offerenti sin dall'inizio della procedura di gara "... **al fine di agevolare la redazione e predisposizione del progetto definitivo"**.

Si chiede pertanto di mettere a disposizione dei concorrenti **TUTTI** i files del progetto preliminare nel formato editabile "DWG".
Poiché ad oggi, contrariamente alle previsioni del CSA, i files in formato editabile non sono ancora disponibili, si chiede una congrua proroga dei tempi di consegna dell'offerta, che si riterrebbe adeguata in una quantificazione non inferiore a 60 giorni.

RISPOSTA 8:

Non si ritiene necessario concedere nessuna proroga ulteriore.
I concorrenti possono richiedere tutti i file richiesti in formato editabile al seguente indirizzo PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it;
Nella richiesta dovrà essere specificato l'indirizzo mail cui inviare gli elaborati.

QUESITO 9:

Nel documento di gara Capitolato speciale d'appalto – clausole tecniche, a pagina 35 Capitolo 6.3 ANALISI DEI CARICHI, viene reso obbligatorio un coefficiente di contemporaneità minimo complessivo per la potenza elettrica globale (kW) non inferiore a 0,7.

Si chiede di specificare se, nel calcolo della potenza globale reale, tale obbligo escluda la possibilità di applicare oltre al coefficiente globale anche dei coefficienti di contemporaneità "parziali" per singole zone e per singoli piani (in accordo con la norma CEI 64-8) al fine di tenere conto del reale utilizzo delle dotazioni impiantistiche presenti.

RISPOSTA 9:

Si conferma che il coefficiente di contemporaneità minimo da adottare è di 0,7 e che non possono essere adottati dei coefficienti di contemporaneità "parziali" per le singole zone e per i singoli piani.

QUESITO 10:

Premesso che:

Tra gli elementi di valutazione di cui al punto 1.C.2 dei parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica, viene richiesto di determinare l'indice energetico (EPgl,nren), ai sensi della L. 90/13 e del D.M. 26/06/15, specificando che suddetto indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, espresso in kWh/mq·anno, è da ritenersi riferito alla sommatoria di:

- fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale (EPH,nren);

- fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren);

- fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva (EPC,nren);

- fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione (EPV,nren);

- fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l'illuminazione artificiale (EPL,nren);

- fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto di persone e cose (EPT,nren).

Per la determinazione del fabbisogno di energia per il trasporto di persone e cose è indicato il riferimento alla norma **UNI/TS 11300-6 non ancora in vigore**, come chiarito dall'articolo 7 Strumenti di calcolo del DM 26 giugno 2015, che al punto 5 recita: "*Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme*

tecniche di cui all'art. 11 del decreto legislativo stesso, si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione".

Ne deriva che l'entrata in vigore delle nuove norme UNI TS 11300-6, pubblicate in data 31 marzo è prevista per tutto il territorio Nazionale per **il 29 giugno del 2016.**

Contattata l'assistenza tecnica del software da utilizzarsi, dotato di certificato di conformità alle norme UNITS 11300, rilasciato dal comitato Termotecnico Italiano – Energia e Ambiente, ci è stato confermato che la possibilità di calcolare l'*EPT,nren* verrà messa a disposizione degli utenti a partire dalla data di entrata in vigore della norma e **quindi solamente a partire dal 29 giugno 2016.**

Risultando quindi al momento impossibile determinare mediante software certificato l'indice di prestazione energetica globale con *EPT,nren*, come richiesto nel bando di gara (a meno di singole interpretazioni dei concorrenti la cui correttezza risulterebbe difficilmente valutabile in sede di disamina delle offerte), si evidenzia che le Ditte concorrenti si trovano oggi in condizioni di formulare offerte non in linea con le richieste di bando, a meno dell'attesa del rilascio dei necessari aggiornamenti software ed aggiornamento del calcolo dell'indice di prestazione energetica globale completa di tutti gli elementi specificati nel bando.

Si chiede inoltre se l'attestato di prestazione energetica previsionale da presentare a corredo dell'elaborato "D-R-330-004-050-Relazione di calcolo relativa alla prestazione energetica" debba essere redatto secondo il modello previsto dalla normativa nazionale (D.M. 26/6/15) o secondo il modello previsto dalla normativa provinciale (D.G.P. n. 162 del 12/02/2016)

Per quanto sopra esposto, ritenendo corretto procedere alla calcolazione dell'opera nel pieno rispetto del bando di gara, facendo riferimento a strumenti di calcolo certificati, in modo da evitare errate interpretazioni individuali che potrebbero portare a risultati incerti, difficilmente confrontabili e non certificati

SI CHIEDE

di attendere il rilascio sul mercato dei necessari aggiornamenti software certificati al fine del corretto prosieguo della progettazione richiesta. Quanto sopra renderà necessaria la concessione di una proroga del termine di presentazione delle offerte che la Scrivente ritiene corretto valutare in circa 30 giorni.

RISPOSTA 10:

In riferimento all'entrata in vigore della nuova normativa UNITS 11300-6 prevista per il giorno 29/06/2016, si comunica che il calcolo inerente la prestazione energetica deve essere redatto dal concorrente sulla base della normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando in oggetto. Pertanto il valore relativo al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto di persone e cose (EPT,nren) deve essere assunto pari a 0.

L'attestato di prestazione energetica previsionale da presentare a corredo della relazione di calcolo della prestazione energetica deve essere redatto sul modello previsto dalla normativa provinciale.

Non si ritiene necessaria la concessione di nessuna ulteriore proroga.

QUESITO 11:

In riferimento al DECRETO 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (15A05198) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39), si richiede alla stazione appaltante di fornire la certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio (comma 2 art. 3.2 allegato 1 del DM 26/06/2015), in accordo con quanto previsto nei commi 1-6 dell'art.3.2 dell'allegato 1 del medesimo decreto citato.

Nel caso in cui la stazione appaltante non disponesse di tale certificazione si chiede la conferma scritta dei fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici utilizzati dalla stazione di teleriscaldamento in accordo alla Tabella 1 del medesimo decreto sopra citato e riportata di seguito:

Nello specifico si chiede conferma di:

- *Vettori energetici utilizzati dalla stazione di teleriscaldamento e percentuali di utilizzo di ognuno*
- *Fattore di conversione di energia primaria non rinnovabile (fP,nren)*
- *Fattore di conversione di energia primaria rinnovabile (fP,ren)*
- *Fattore di conversione di energia primaria totale (fP,tot)*
- *Fattore di perdita (W/K) della sottostazione*

RISPOSTA 11:

Si conferma che i concorrenti devono impiegare i fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 in riferimento al vettore energetico teleriscaldamento. Si devono adottare pertanto i seguenti parametri: fP,nren = 1,5, fP,ren = 0 e fP,tot = 1,5. Si chiarisce inoltre che come metodo di calcolo delle perdite deve essere assunto quanto indicato al capitolo 10 della specifica tecnica UNITS 11300-4. Il fattore di perdita deve essere determinato dai coefficienti C2 e C3 riportati nel Prospetto 32 della norma UNITS 11300-4.

PRECISAZIONE

In merito al quesito sotto indicato già evaso con la nota di chiarimenti di data 24 maggio 2016 n. prot. 272615 risposta 7.3:

QUESITO 7.3 Nota di chiarimenti di data 24 maggio 2016 n. prot. 272615:

3) si richiede se, in caso di RTP di progettisti indicati dall'impresa, il RESPONSABILE LEED AP possa essere semplicemente indicato dall'RTP di professionisti o debba essere incluso nell'RTP stesso.

si precisa quanto segue:

Il LEED AP dell'appaltatore deve essere incluso nel RTP di professionisti.
Nella situazione prefigurata dal quesito infatti (in cui l'impresa indica un RTP di professionisti) il LEED AP dell'appaltatore deve essere incluso nel RTP di professionisti, non potendo lo stesso essere a sua volta indicato dal RTP.
Si sottolinea comunque che il LEED AP e tutti gli altri professionisti potrebbero anche essere indicati dall'impresa concorrente, senza la necessità di costituire alcuna ATI (né tra impresa concorrente e professionisti, né tra professionisti).

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/FE